



COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8 DEL 24-04-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **09:40** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara, a seguito di avvisi diramati dal Sindaco nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Pentangelo Pietro, Sindaco

Consiglieri Presenti n. 7 compreso il Sindaco all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

Pres. 7 Ass. 4

COGNOME E NOME	INCARICO	P/A
Pietro Pentangelo	Sindaco	Presente
Antonio Caso	Consigliere	Presente
Fernando Cipriano	Consigliere	Presente
Attilio Coppola	Consigliere	Presente
Giuseppina Giordano	Consigliere	Assente
Matteo Milione	Consigliere	Presente
Sandro Padovano	Consigliere	Presente
Monica Tramparulo	Consigliere	Presente
Giovanni Pentangelo	Consigliere	Assente
Jasmin Palmina Petti	Consigliere	Assente
Mario Serrapica	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nasta Ornella

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni

solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno e che tale obbligo a decorrere, però, dall'anno d'imposta 2021 ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ex Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021, anche in linea con il vigente D.U.P. 2020/2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/05/2020;

Viste le aliquote IMU in vigore in vigore fino al 31/12/2020, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/05/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- ì **ALIQUOTA DEL 6,00 (Sei/00) PER MILLE** – Applicata all'**abitazione principale** rientrante nelle sole categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'abitazione.
- ì **ALIQUOTA DELL' 10,60 (dieci/60) PER MILLE con riduzione del 50% DELLA BASE IMPONIBILE** – Applicata alle seguenti fattispecie:
- a. abitazioni concesse in **comodato d'uso gratuito**, con esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni stabilite dalla vigente norma e indicate all'art. 9, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento IMU ai sensi dell'art.1 comma 10 Legge 208/2015;
- ì **ALIQUOTA DELL' 8,60 (otto/60) PER MILLE**– **Applicata alle seguenti fattispecie:**
- b. abitazioni concesse in **comodato d'uso gratuito**, con esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, da applicare agli immobili che non rientrano nelle condizioni stabilite dalla vigente norma e indicate all'art. 9, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento IMU ai sensi dell'art.1 comma 10 Legge 208/2015
- ì **ALIQUOTA DELL'1 (Uno/00) PER MILLE** – **Applicata alle seguenti fattispecie:**
- a) fabbricati **rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- b) fabbricati **costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati totalmente o parzialmente;
- ì **ALIQUOTA DEL 10,60 (Dieci/60) PER MILLE** – Applicata a tutti gli altri immobili, e le aree fabbricabili, non rientranti nei casi precedenti;
- ì **DETRAZIONE D'IMPOSTA DI € 200,00 (Duecento/00)** – Si applica all'imposta lorda calcolata **solo ed esclusivamente** sulle seguenti fattispecie, in ragione dei mesi in cui l'immobile è destinato a tale utilizzo:
1. **abitazione principale** rientrante nelle sole categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché, in caso di incapienza sull'imposta lorda, sulle pertinenze della stessa come sopra identificate (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali);

2. **alloggi regolarmente assegnati dagli IACP** e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2021, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il l'art. 151, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. n. 118/2011, il termine per la deliberazione del bilancio è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, poi prorogato al 31.01.2021 dall'art. 106, comma 3 bis del d.l. n. 34/2020 così come modificato in sede di conversione nella legge n. 77/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020;

Visto il con comunicato del 14 gennaio 2021, il Ministero dell'Interno ha informato che è stato emanato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, il decreto con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto l'rt. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021, che rinvio ulteriormente al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, dei Bilanci di previsione 2021/2023;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione commissariale n. 45 del 16/04/2020;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento del Responsabile dell'Area Finanziaria che relaziona sul punto all'o.d.g.;

Indi, constatato che nessuno dei presenti intende intervenire sull'emarginato punto all'ordine del giorno, il Sindaco invita l'adunanza a procedere alla votazione.

Pertanto, con la seguente votazione espressa in forma palese e peralzata di mano:

Presenti e votanti: 07 (Pentangelo P., Caso; Cipriano, Coppola, Milione, Tramparulo, Padovano)

Assenti: 04 (Giordano, Pentengelo G., Serrapica, Petti).

VOTI FAVOREVOLI: 07 (Pentangelo P., Caso; Cipriano, Coppola, Milione, Tramparulo, Padovano)

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, come segue:

- i **ALIQUOTA DEL 6,00 (Sei/00) PER MILLE** – Applicata all'**abitazione principale** rientrante nelle sole categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'abitazione.

- i **ALIQUOTA DELL' 10,60 (dieci/60) PER MILLE con riduzione del 50% DELLA BASE IMPONIBILE** – Applicata alle seguenti fattispecie:
- c. abitazioni concesse in **comodato d'uso gratuito**, con esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni stabilite dalla vigente norma e indicate all'art. 9, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento IMU ai sensi dell'art.1 comma 10 Legge 208/2015;
- ii **ALIQUOTA DELL' 8,60 (otto/60) PER MILLE- Applicata alle seguenti fattispecie:**
- d. abitazioni concesse in **comodato d'uso gratuito**, con esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, da applicare agli immobili che non rientrano nelle condizioni stabilite dalla vigente norma e indicate all'art. 9, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento IMU ai sensi dell'art.1 comma 10 Legge 208/2015
- iii **ALIQUOTA DELL'1 (Uno/00) PER MILLE - Applicata alle seguenti fattispecie:**
- c) fabbricati **rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- d) fabbricati **costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati totalmente o parzialmente;
- iv **ALIQUOTA DEL 10,60 (Dieci/60) PER MILLE** – Applicata a tutti gli altri immobili, e le aree fabbricabili, non rientranti nei casi precedenti;
- v **DETRAZIONE D'IMPOSTA DI € 200,00 (Duecento/00)** – Si applica all'imposta lorda calcolata **solo ed esclusivamente** sulle seguenti fattispecie, in ragione dei mesi in cui l'immobile è destinato a tale utilizzo:
3. **abitazione principale** rientrante nelle sole categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché, in caso di incapienza sull'imposta lorda, sulle pertinenze della stessa come sopra identificate (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali);
4. **alloggi regolarmente assegnati dagli IACP** e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al vigente Regolamento comunale IMU, approvato con Deliberazione Commissariale n. 45 del 16/04/2020;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, la presente delibera;

Con successiva votazione, con 7 voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

II SINDACO

f.to Dott. Pentangelo Pietro

II SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Nasta Ornella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Corbara, 28-04-2021

Il Pubblicatore on-line

f.to Dott.ssa Nasta Ornella

- su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-04-2021 al 13-05-2021

Corbara, 28-04-2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

Corbara, 28-04-2021

Il Pubblicatore on-line

f.to Dott.ssa Nasta Ornella